

TRASCRIZIONE SENTENZE ESTERE DI DIVORZIO

COSA FARE

La legge n.218/95 prevede l'automatica efficacia in Italia di sentenza straniera a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l'ordinamento italiano.

E' pertanto consentito al cittadino presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione e' stata emessa la sentenza o, direttamente dall'interessato, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) l'istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese U.E. si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né legalizzazione.

IMPORTANTE: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.

Si consiglia, quindi, in caso di dubbio, di contattare direttamente l'Ufficio di Stato Civile.

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Stato Civile – via Monti 22 – SOLO SU APPUNTAMENTO

COSTI

Nessun costo.

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

Legge n.218/1995